

Procedura WHISTLEBLOWING

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

OBIETTIVI

Il whistleblowing è una pratica che incoraggia i dipendenti a segnalare attività illegali, disoneste o non etiche all'interno di un'organizzazione. Questo processo consente ai lavoratori di far emergere preoccupazioni senza timore di ritorsioni o conseguenze negative. Il whistleblowing può riguardare una vasta gamma di problemi, come frodi, discriminazione, molestie sessuali, violazioni ambientali, corruzione e altro ancora.

Le segnalazioni possono essere fatte internamente all'azienda o in modo anonimo a enti esterni, come le autorità governative. La presente procedura ha lo scopo di disciplinare la ricezione e il trattamento delle segnalazioni (cd. whistleblowing), nonché la modalità di gestione delle stesse nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023)

DEFINIZIONI

Il **whistleblower** è colui che effettua la segnalazione. Possono essere i dipendenti della Società, tirocinanti, i propri collaboratori, i dipendenti dei suoi fornitori e appaltatori, i suoi consulenti, i suoi azionisti e le persone che svolgono al suo interno funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o sorveglianza, a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui vengano a conoscenza.

Il **whistleblowing** è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Segnalazione circostanziata: segnalazione di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società, aree, persone, unità, enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, etc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto di verificare la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico, dell'amministrazione pubblica o della Società.

Possono essere segnalati eventuali illeciti o violazioni quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, e procedura aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;



D.B.M. S.p.A. a socio unico

Via Ugo La Malfa, 10 28040
Varallo Pombia (NO)

Phone +39 0321 956794

Fax +39 0321 957266

info@dbmcoils.com

www.dbmcoils.com

Procedura WHISTLEBLOWING

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni personali e/o economiche che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio del Personale.

CONDIZIONE PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza: Al momento della segnalazione, **la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.**

CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- Piattaforma informatica accessibile al seguente link: <https://whistleblowing.dbmcoils.com>, anche eventualmente in forma anonima, raggiungibile attraverso Internet anche dal sito pubblico della società
- Segnalazione orale al Comitato (previa richiesta di incontro all'indirizzo mail whistleblowing@dbmcoils.com)

La piattaforma software <https://whistleblowing.dbmcoils.com> garantisce come da linee guida dell'ANAC, riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente. L'archiviazione ed il backup dei dati avviene in modalità crittografata come prescritto dalla normativa, ed il datacenter ha struttura ed impianti conformi al Rating 4, fornisce servizio di disaster recovery su due siti geograficamente separati con un NOC presidiato h24/365.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. E' necessario pertanto risultino chiare:

le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

la descrizione del fatto;

le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

D.B.M. S.p.A. a socio unico incoraggia i whistleblower a privilegiare le segnalazioni identificate, al fine di snellire e rendere più efficaci le indagini; tuttavia, sono accettate anche le segnalazioni anonime.

In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, DBM SpA a socio unico si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dall'invio della stessa. Si precisa che le segnalazioni non verranno trattate durante il periodo di chiusura collettiva aziendale, ma solamente a decorrere dalla riapertura degli uffici.



D.B.M. S.p.A. a socio unico

Via Ugo La Malfa, 10 28040
Varallo Pombia (NO)

Phone +39 0321 956794

Fax +39 0321 957266

info@dbmcoils.com

www.dbmcoils.com

Procedura WHISTLEBLOWING

Il Responsabile interno gestore delle segnalazioni manterrà le interlocuzioni con il segnalante e darà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

Nello specifico, ricevuta la segnalazione verrà effettuato un assesment per la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella stessa, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, il Responsabile archivia la segnalazione.

Qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato il Responsabile demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti.

Il segnalante riceverà riscontro sul seguito della segnalazione entro 3 mesi dal ricevimento della stessa.

GARANZIE E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati, di un eventuale facilitatore, e delle persone menzionate nella segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti di chi effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".



D.B.M. S.p.A. a socio unico

Via Ugo La Malfa, 10 28040
Varallo Pombia (NO)

Phone +39 0321 956794

Fax +39 0321 957266

info@dbmcoils.com

www.dbmcoils.com

Procedura WHISTLEBLOWING

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La società si riserva di adottare provvedimenti disciplinari nelle seguenti circostanze:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti di coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più componenti del Comitato Whistleblowing in via diretta, tali componenti saranno esclusi dalla gestione della segnalazione.

A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui un componente del Comitato sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto. L'opportunità di mantenere o escludere il coinvolgimento di detto componente sarà valutata a cura dei restanti componenti, i quali provvederanno a disabilitare temporaneamente tale soggetto dall'accesso alla Piattaforma.

I componenti hanno sempre accesso alla piattaforma digitale, quindi ciascuno di essi ha tempestivamente accesso alle segnalazioni pervenute tramite tale canale.



D.B.M. S.p.A. a socio unico

Via Ugo La Malfa, 10 28040
Varallo Pombia (NO)

Phone +39 0321 956794

Fax +39 0321 957266

info@dbmcoils.com

www.dbmcoils.com